



STUDI COLLEGATI
LINKED LAW FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas

Newsletter n. 4 /2023

Le nuove norme del D. lgs. n. 24 del 2023 in materia di Whistleblowing.

Dallo scorso 15 luglio sono divenute efficaci le nuove procedure di *whistleblowing* (letteralmente “segnalazione di irregolarità”) introdotte con il D. lgs. n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937, ampliando le tutele in caso di segnalazioni di irregolarità e prevedendo ulteriori obblighi in capo ad alcuni operatori economici.

Le nuove norme sono entrate in vigore già dal 15 luglio 2023 per i soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249; mentre per le imprese che si attestano al di sotto di tale soglia l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023, applicandosi comunque, fino ad allora, l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del D. lgs. n. 231/2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del D. lgs. n. 24/2023.

Ambito applicativo oggettivo

L'ambito applicativo oggettivo è disciplinato dall'art. 1, D. lgs. n. 24/2023, il quale indica le persone che possono segnalare violazioni di normative nazionali e comunitarie che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, e di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo (pubblico o privato).

L'art. 1 esclude tuttavia dall'ambito applicativo:

a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;



b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali o che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (come indicati dall'allegato al decreto);

c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione europea.

Ulteriori esclusioni si trovano ai commi 3 e 4: il segreto professionale forense e medico e la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei diritti sindacali.

Ambito applicativo soggettivo

L'ambito applicativo soggettivo è invece disciplinato all'art. 3, comprendente una platea assai ampia, applicandosi sia ai soggetti del settore pubblico, sia a quelli del settore privato, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. q).

Platea che riguarda i soggetti individuati dal decreto che effettuino segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni concernenti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero di atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea relativi a determinati settori (es. appalti pubblici);



4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 TFUE;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Le informazioni sulle violazioni sono definite dall'art. 2 alla lettera b); esse comprendono sia i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, sia gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna; solo in via eccezionale tramite segnalazione esterna o divulgazione pubblica.

Segnalazione interna ed esterna

Come previsto dall'art. 4 del D. lgs. n. 24/2023, tutti i soggetti rientranti nell'ambito applicativo delle nuove norme dovranno predisporre canali interni di veicolazione delle informazioni tesi a garantire adeguati standard di sicurezza per tutelare l'identità dei segnalanti e il contenuto della segnalazione, e conformi alle normative in materia di trattamento dei dati personali.

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o ad un ufficio interno autonomo composto da personale specificamente formato oppure a un soggetto esterno, anch'esso autonomo. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, validamente recepibili sia in forma scritta, sia oralmente.

La possibilità di ricorrere alla segnalazione esterna è prevista dall'art. 6 nel caso di:

1. inefficacia / impossibilità dell'utilizzo del canale interno;
2. ragioni d'urgenza.

Segnalazione esterna che dovrà essere effettuata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, la quale dovrà predisporre un apposito canale.



Gli strumenti di tutela e le sanzioni.

A tutela dei segnalanti sono previsti specifici obblighi di riservatezza, (segretezza dell'identità dei segnalanti, limiti temporali per la conservazione dei dati).

Sono inoltre previste una serie di presunzioni che, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, invertono l'onere della prova e impongono in capo al segnalato l'onere di provare che tale procedura non è stata ritorsiva.

Quanto alle sanzioni, l'art. 21, D. lgs. n. 24/2023 prevede sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all'ANAC, sia nel caso in cui siano state commesse ritorsioni sia quando la segnalazione sia stata ostacolata o si sia tentato di ostacolarla o siano stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12; sanzioni sono previste anche qualora si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando si accerta l'assenza di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Infine, nel caso in cui il segnalante incorra nei reati di diffamazione o calunnia sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro.

Il 15 luglio u.s. l'ANAC ha pubblicato, in conformità al D. lgs. n. 24/2023, linee Guida aggiornate sulla gestione del *whistleblowing*.

A cura di

Giovanni Moschetti e Francesco Rampado